

Sul tema dei permessi per visite mediche sembra che l'Amministrazione comunale stia perseverando in un grave errore interpretativo, minando i diritti fondamentali dei lavoratori, come è stato riconosciuto ormai da diversi uffici legali, pur non riuscendo ancora a risolvere sul piano formale e giuridico alcune contestazioni specifiche avanzate in merito.

*Su questo tema il Cobas riconferma quindi quanto tempestivamente indicato già a partire dal 13 settembre 2016, reinviando a tutti i lavoratori e lavoratrici le **istruzioni pratiche** da seguire in caso di richiesta della giornata di malattia per visite mediche.*

Ricordiamo che il nostro ufficio legale ha predisposto una procedura da seguire in caso di richiesta di giornata malattia per visita o terapia, che potete richiederci, scrivendoci o contattandoci telefonicamente.

Ci auguriamo che il Comune decida di porre rimedio al proprio errore, riconsiderando, quindi, la necessità di aprire la contrattazione decentrata, anche su questo tema.

Cobas - Lavoratori autorganizzati del Comune di Venezia



INFORMATIVA

SUI PERMESSI PER VISITE MEDICHE, ANALISI, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E ESAMI DIAGNOSTICI

Si ricorda a tutte le lavoratrici e i lavoratori che, dopo la disdetta unilaterale del nostro CCDI e che il "nuovo" (respinto dai lavoratori) non specifica alcunché in materia, i permessi per visite, analisi, prestazioni specialistiche e esami diagnostici sono regolati dalla normativa e dal CCNL nazionale.

L'Amministrazione comunale quindi, qualora si discosti da quanto stabilito da questi strumenti, commette un illecito.

Si riporta di seguito alcune semplici indicazioni e il dettaglio della norma in materia.

COSA FARE?

In caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici

- Per buona norma **avvertire** preventivamente via MAIL della prevista assenza il proprio Responsabile e il/la proprio/a addetto/a RAP;
- Presentare poi **l'attestazione di presenza (dalle ore... alle ore...)** rilasciata dalla struttura o dal medico **che ha fatto la prestazione** sanitaria, sia che si decida di prendersi l'intera giornata di malattia, sia che si decida di prendere permessi personali;

Nel caso in cui si scelga di "prendere un giorno di malattia":

- **NON SERVE** il certificato del medico di base, ma è sufficiente l'attestazione della struttura che ha fatto la prestazione medica. Non vale invece l'autocertificazione;

COBAS PUBBLICO IMPIEGO - Autorganizzati del COMUNE DI VENEZIA

Sede Provinciale: Campo Santa Margherita, Dorsoduro n°3686 – cap 30123 Venezia

t 041 2411662 – f 041 2414815 – autorganizzati.comune.venezia@gmail.com – www.cobasvenezia.it

Sede Nazionale : Roma, Viale Manzoni 55 – 00185 – Telefono 06-70452452 Fax 06-7706060 email : pubblico_impiego@cobas.it

- NON SERVE rispettare le fasce di reperibilità presso la propria abitazione;
- NON SERVE dimostrare che le visite potevano essere effettuate solo in orari coincidenti con quelli di lavoro.

In caso di richieste da parte del proprio Responsabile, del/la proprio/a addetto/a RAP o dell'Amministrazione, diverse o discordanti da quanto sopra esposto,

contattare immediatamente il Sindacato: cobas@comune.venezia.it

i COBAS Lavoratori autorganizzati del Comune di Venezia forniranno assistenza legale in caso di contestazioni disciplinari da parte dell'Amministrazione

COSA DICE LA NORMATIVA IN MATERIA?

Il comma 5-ter dell'art. 55-septies del **D. Lgs 165/01** prevede che: nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

Rilevato che, nonostante la formulazione non esattamente felice del periodo, l'uso della congiunzione disgiuntiva "o" "tra presentazione di attestazione" e "trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica", rende evidente l'intenzione del legislatore di individuare due modalità alternative di inoltro dei certificati che attestano le ragioni dell'assenza, una cartacea e una telematica.

Non ci sono quindi dubbi sul fatto che **tali assenze siano giustificate con la presentazione dell'attestazione della struttura o del medico che ha svolto la prestazione.**

Preso atto che la Circolare del Comune di Venezia Prot. Gen. n. 374020 del 5 agosto 2016 "Chiarimenti sulle assenze per visite mediche", cita letteralmente il comma di legge di cui sopra, **abbiamo diffidato l'Amministrazione all'applicazione corretta e letterale delle sue stesse indicazioni**, ponendo termine immediatamente alla richiesta di presentazione della certificazione telematica del medico di base.

Non essendo poi ancora stati individuati appositi istituti in sede di contrattazione con l'ARAN, né potendosi mortificare il diritto alla salute costituzionalmente garantito, **non può che essere consentito l'utilizzo dell'istituto della malattia.** Quindi, se il CCNL non prevede la frazionabilità della malattia ad ore, **l'assenza per malattia in caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici** (da giustificare come sopra detto) **non può che riguardare l'intera giornata lavorativa (indipendentemente dalla durata della prestazione medica, purché svolta in orario di lavoro).**

Resta ovviamente per il dipendente **la possibilità** (e non l'obbligo) **di utilizzare altri istituti**, come i permessi personali o i recuperi ore, in base a una valutazione di convenienza e opportunità, che potrà tener conto, tra l'altro, della durata dell'impegno e del diverso contingente disponibile e regime d'indennizzo di ciascuna tipologia di permesso (ad esempio per evitare le conseguenti decurtazioni economiche).

Una volta operata la scelta, dovranno essere ottemperate le relative regole e procedure, non si individuano, infatti, deroghe espresse alle suddette norme. In particolare, per quanto riguarda le assenze richieste per malattia in caso di visite mediche o simili, esse possono avere **durata solamente giornaliera**, indipendentemente da quella della prestazione medica e vanno scalate dal periodo di comporta di cui all'art. 21 del CCNL, al pari di quelle richieste per patologie.

Sempre nell'ipotesi dell'assenza per malattia, solamente un aspetto potrebbe divergere dalle ordinarie regole di tale istituto: in questo caso, infatti, la malattia non va intesa come stato patologico e pertanto **non può trovare**

COBAS PUBBLICO IMPIEGO - Autorganizzati del COMUNE DI VENEZIA

Sede Provinciale: Campo Santa Margherita, Dorsoduro n°3686 – cap 30123 Venezia

t 041 2411662 – f 041 2414815 – autorganizzati.comune.venezia@gmail.com – www.cobasvenezia.it

Sede Nazionale : Roma, Viale Manzoni 55 – 00185 – Telefono 06-70452452 Fax 06-7706060 email : pubblicoimpiego@cobas.it

applicazione la normativa che prevede la produzione del certificato telematico del medico di base e l'obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità presso la propria abitazione.

E' ovvio, quindi, che, nel caso di assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, **le Amministrazioni Pubbliche non possono pretendere la produzione del certificato di malattia del medico di base quando non coesista anche uno stato morboso in atto** (ciò significherebbe pretendere che il medico di base rilasci un certificato falso).

Da quanto detto sopra ne consegue che le Amministrazioni Pubbliche **non possono richiedere la visita fiscale, o pretendere il rispetto delle fasce di reperibilità** come se si trattasse di un'assenza per "malattia in senso stretto", cioè dovuta ad uno stato patologico, certificato dal curante, e che può quindi essere sottoposto a controllo medico fiscale.

Riguardo il diverso parere dell'ANCI in merito a questo ultimo punto, si fa presente che **l'ANCI, non è un organo legislativo della Repubblica Italiana, non ha alcun potere normativo né prescrittivo**. Resta pertanto fermo quanto chiaramente espresso dalla normativa e dall'attuale CCNL.